ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI LAVAGNA, COGORNO E MONTEROSSO AL MARE PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE IN CORRISPONDENZA DEL PENNELLO P3 – COD. CIG: 749384220D

In attuazione degli indirizzi espressi dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale con atto n. 48 del 18.04.2018 ed in esecuzione della determinazione a contrarre del Comune di Lavagna n. 276 del 02/05/2018, è indetta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. apposita procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto, di cui al progetto approvato con i suddetti provvedimenti.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del Bando cui è allegato e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Stazione Appaltante: Comune di LAVAGNA - ACCORDO CONSORTILE FRA I COMUNI DI LAVAGNA COGORNO E MONTEROSSO (Centrale di Committenza costituita ex art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 ed operante ai sensi degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) UFFICIO CONSORTILE APPALTI – Settore Servizi Generali e Polizia Municipale C.F. CFAVCP – 0000F75 Codice AUSA 0000548124 , con sede presso Comune di LAVAGNA (GE), Piazza della Libertà n. 47 – 16033 LAVAGNA (GE) - Telefono +390185367280. - Telefax +390185367289 C.F. Codice Fiscale: 00601910102 - Partita IVA: 00170300990 E-Mail anna.ferri@comune.lavagna.ge.it; ivo.mazzino@comune.lavagna.ge.it PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it - sito web: http://www.comune.lavagna.ge.it

1.1.1. Pubblica Amministrazione committente per la quale si indice la procedura: Comune di LAVAGNA.

1.2. Oggetto dell'appalto: La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in sub-concessione demaniale marittima da parte del Comune di Lavagna, ai sensi dell'art.45 bis del Codice di Navigazione Marittima, della gestione di una spiaggia libera attrezzata, con annesso chiosco e strutture di servizio, da realizzarsi a cura e spese del gestore in corrispondenza del pennello P3, Lungomare Labonia, sul litorale di Lavagna. Il Comune di Lavagna rimane il titolare della concessione demaniale marittima.

Sono a totale carico del gestore privato, sul quale grava completamente il rischio di gestione, ai sensi dell'art.165, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione delle strutture indicate nel capitolato d'appalto per la spiaggia libera attrezzata ed i relativi costi di attuazione, allestimento e gestione. La descrizione e le modalità di esecuzione dei servizi e delle attività connesse alla gestione delle spiagge libere attrezzate sono specificate nel capitolato d'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

1.3. Descrizione dei servizi – Codifiche

Codice CPV principale: 92332000-7

Codice NUTS: ITC33

Trattasi di concessione di servizio i cui elementi descrittivi di dettaglio sono contenuti nel presente disciplinare e nell'allegato capitolato d'oneri.

1.4. Riferimenti normativi

1.4.1. Procedura aperta indetta in osservanza alle disposizioni dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento, trattandosi di concessione di servizio, al contenuto delle disposizioni di cui all'art. 164 comma 2 del precitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 45 bis del codice della navigazione. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che ai sensi del Comma 7 del medesimo articolo, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

1.4.2. Si applicano al presente affidamento le linee guida per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2004 e modificate con D.G.R. n. 246 del 10.03.2015, nonché delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate", approvate con D.G.R. n. 156 del 15.02.2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 2.08.2013.

1.4.3. Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento al capitolato d'oneri ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia e dell'Anac.

1.5. Luogo di esecuzione e caratteristiche dell'appalto

1.5.1. Luogo: Comune di Lavagna - Lungomare Labonia – all'altezza del pennello n. 3

1.5.2. L'aggiudicatario otterrà in sub-concessione demaniale marittima da parte del Comune di Lavagna la gestione di una spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura e spese del gestore in corrispondenza del pennello P3, Lungomare Labonia, sul litorale di Lavagna, ai sensi dell'art.45 bis del Codice di Navigazione Marittima. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla realizzazione della spiaggia libera attrezzata ivi compresi la fornitura ed il posizionamento delle strutture, tutte di facile rimozione (chiosco, cabine, servizi igienici, etc) che lo stesso gestore dovrà realizzare in conformità al progetto comunale (in fase di approvazione in conferenza dei servizi) allegato alla documentazione di gara (con le eventuali modifiche all'esito della conferenza dei servizi). L'importo dei lavori è stimato in € 206.000,00 come risulta dal computo metrico estimativo.

1.5.3. Le opere e le strutture al termine della sub concessione saranno acquisite al patrimonio comunale. Per l'acquisizione al patrimonio comunale verrà redatto verbale di consegna sottoscritto dal gestore e dal dirigente responsabile del patrimonio per l'inserimento nell'inventario dei beni comunali.

1.5.4. La configurazione di massima della spiaggia libera attrezzata (in corso di autorizzazione in sede di conferenza dei servizi) è riportata nelle planimetrie e negli allegati facenti parte della documentazione di gara (da all. 1 ad all. 19); essa potrà subire modifiche ad esito della conferenza dei servizi volta all'approvazione del progetto.

1.5.5. Le caratteristiche generali e particolari tutte, del servizio oggetto dell'appalto sono specificate nel capitolato d'oneri allegato sub. n. 20 alla documentazione di gara. Il gestore della spiaggia libera attrezzata dovrà inoltre provvedere alla gestione delle attrezzature balneari che il Comune di Lavagna posizionerà nel tratto della spiaggia libera adiacente alla spiaggia libera attrezzata in oggetto, finalizzate a rendere più agevole la libera balneazione da parte di persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto ad una fruizione libera e gratuita dell'arenile, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

1.6. Durata dell'affidamento

1.6.1. L'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione sarà della durata di 10 anni dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna se anticipata.

1.7. Oneri della gestione. Valore dell'appalto

1.7.1. A fronte dell'affidamento del servizio di cui al precedente art.1.5.2. il gestore si obbliga a realizzare la spiaggia libera attrezzata ivi compresi la fornitura ed il posizionamento delle strutture tutte di facile rimozione (chiosco, cabine, servizi igienici, etc) che lo stesso gestore dovrà realizzare in conformità al progetto comunale (in fase di approvazione in conferenza dei servizi) allegato alla documentazione di gara (con le eventuali modifiche all'esito della conferenza dei servizi). L'importo dei lavori è stimato in € 206.000,00 come risulta dal piano finanziario preliminare (all. 9).

1.7.2. Il gestore si obbliga inoltre a rimborsare annualmente al Comune il canone demaniale marittimo per l'intera durata del rapporto contrattuale che per l'anno 2018 è contabilizzato in € 1.617,39 oltre imposta regionale pari ad € 404,35 come da tabella di calcolo (all. 18), oltre agli eventuali incrementi/ decrementi del canone corrisposto dal Comune per le annualità successive.

1.7.3. Il canone dovrà essere rimborsato al Comune per la prima volta entro mesi 1 (uno) dalla data di aggiudicazione definitiva e successivamente entro un mese dalla richiesta di pagamento proveniente dall'ufficio demanio.

1.7.4. Il canone sarà soggetto a revisione, oltre che per l'usuale adeguamento annuale agli indici ISTAT sul costo della vita, in conseguenza di nuove disposizioni che intervengono nella determinazione del canone di concessione corrisposto dal Comune allo stato nel corso del rapporto.

1.7.5. Il gestore si obbliga inoltre a rimborsare al Comune il costo sostenuto per la progettazione (Euro 9.896,64) entro trenta giorni dalla stipula del contratto ed a corrispondere l'importo delle spese contrattuali (imposte e diritti di segreteria) in unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento definitivo. L'aggiudicatario dovrà inoltre rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 73, c. 4 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

1.7.6. A fronte dell'affidamento della gestione delle spiagge il gestore si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a mantenere il decoro, la pulizia il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle linee guida regionali per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2004 e modificate con D.G.R. n. 246 del 10.03.2015, nonché delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate", approvate con D.G.R. n. 156 del 15.02.2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 2.08.2013.

1.7.7. Il valore complessivo della presente concessione come da piano finanziario preliminare (all. 9) allegato al presente bando ammonta ad € 2.165.550,00 ed è stato calcolato ai sensi dell'art.167, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riferendo all'intera durata del contratto di gestione (anni dieci).

1.8. Divisione in lotti: non prevista. In particolare si specifica che i servizi costituiscono un lotto funzionale unitario non suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare e senza violare il divieto di artificioso frazionamento di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

1.9. Ammissibilità varianti: **non** sono ammesse varianti, salvo le proposte integrative e/o migliorative contenute nell'offerta tecnica, che dovranno essere formalmente accettate dal Comune committente.

1.10. Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione

1.10.1. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.10.2. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ex art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base ai criteri di valutazione indicati nei documenti di gara al successivo art.6.

1.10.3. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

1.10.4. E' in ogni caso facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o rispondente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, o se aggiudicata di non procedere alla stipula del contratto.

1.10.5. Inoltre in base all'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il committente può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto

1.11. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

1.11.1. Termine di presentazione delle offerte: ore **12:00** del giorno **02.07.2018**;

1.11.2. Indirizzo di ricezione: Ufficio protocollo del Comune di LAVAGNA (Provincia di Genova), Piazza della Libertà n. 47 – 16033 LAVAGNA (GE)

1.11.3. Modalità: secondo quanto previsto ai successivi art. 2, 5 e 6.

1.11.4. Apertura offerte: in seduta pubblica ore **14:30** del giorno **02.07.2018** presso una sala del Comune di LAVAGNA in Piazza della Libertà n. 47 - 16033 LAVAGNA (GE). Eventuali successive sedute pubbliche verranno rese note mediante pubblicazione di apposito avviso sul Sito internet istituzionale del Comune di Lavagna.

1.11.5. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; la seduta è aperta al pubblico, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti degli operatori economici partecipanti di cui sopra.

1.12. Lingua utilizzata: lingua italiana

1.13. Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'Albo Pretorio, su Appaltiliguria e sul profilo committente in data 01.06.2018.

1.14. Responsabile di procedimento e punti di contatto.

1.14.1. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Nidielli - Telefono +390185367294 - Telefax +390185395087 – e-mail: nidielli.tecnico@comune.lavagna.ge.it; PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it.

1.14.2. Punti di contatto sulla procedura di gara: UFFICIO APPALTI CONSORTILE c/o Comune di Lavagna (Ente Capofila) – Settore Servizi Generali e P.M. - D.ssa Anna Elisabetta Ferri - Geom. Ivo Mazzino Telefono +39 0185367289 - +39 0185367280 - Telefax +39 0185395087 - E-Mail anna.ferri@comune.lavagna.ge.it -ivo.mazzino@comune.lavagna.ge.it; PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1.14.3. Punti di contatto sul progetto a base di gara UFFICIO DEMANIO – Settore Ambiente e servizi sociali Dott.ssa Michela Nidielli – Geom. Ilaria Ginocchio Telefono +390185367294 - Telefax +390185395087 - E-Mail nidielli.tecnico@comune.lavagna.ge.it – ginocchio.tecnico@comune.lavagna.ge.it; PEC postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1.15. Documentazione : la documentazione di gara comprende:

1.15.1. Il bando, lo schema di contratto e il presente disciplinare di gara e relativi allegati:

- Modello 01 Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni
- Modello 02 DGUE
- Modello 03 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE (G.U.R.I. Serie generale n. 174 del 27 luglio 2016)
- Modello 04 Avvalimento
- Modello 05 Offerta Tecnica fac-simile

1.15.2. Il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati contenenti il progetto relativo alla spiaggia libera attrezzata con chiosco:

all. 1 relazione tecnico-illustrativa:

all. 2 documentazione fotografica;

all. 3 relazione paesaggistica semplificata;

all. 4 rendering delle opere a progetto;

all. 5 relazione di calcolo strutturale;

all. 6 relazione sui materiali strutturali;

all. 7 specifiche tecniche di fornitura

all. 8 computo metrico estimativo;

all. 9 piano finanziario di investimenti;

all. 10 Tav. A0 - estratti cartografici

all. 11. Tav. A1 – Stato attuale Pianta Generale e Area oggetto di Rilievo

all. 12 Tav. A2 - Stato attuale – Area di Intervento;

all. 13 Tav. A3 -Stato attuale Pianta Generale con Studio Distributivo della Spiaggia;

all. 14 Tav. A4 – Stato di Progetto – Pianta, Spazi Funzionali e Prospetti del Chiosco;

all. 15 Tav. A5 – Stato di Progetto – Pianta, Sezioni e Dettagli Dimensionali del Chiosco;

all. 16 Tav. A6 – Confronto – Assetto Estivo ed Invernale;

all. 17 Tav. S1 – Stato di Progetto – Tipologico Strutturale;

all. 18 Tabella di calcolo del canone;

all. 19 elenco prezzi servizi a pagamento

all. 20 capitolato speciale

1.15.3. Tutta la suddetta documentazione è resa disponibile integralmente e gratuitamente in formato elettronico sul profilo della Stazione appaltante: www.comune.lavagna.ge.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. Per tale motivo non è previsto l'invio di copie cartacee né tramite il servizio postale né via fax.

1.16. Richieste di chiarimenti: le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate esclusivamente il lingua italiana e dovranno pervenire almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it Le risposte alle richieste, unitamente alle richieste medesime trasformate in forma anonima, saranno pubblicate come frequently asked questions nel profilo della stazione appaltante: www.comune.lavagna.ge.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (se presentate in tempo utile), come previsto dall'art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Salvo casi particolari, non saranno pertanto inviate risposte dirette ai richiedenti. Le risposte alle richieste di chiarimenti costituiscono interpretazioni del testo del bando, del presente disciplinare, del capitolato speciale e dello schema di contratto, nonché dei documenti ulteriori allegati al presente disciplinare, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio; perciò al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara, NON sono ricevibili e conseguentemente non vengono accettate le richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

1.17. Comunicazioni

1.17.1. La stazione appaltante si riserva inoltre di comunicare eventuali ulteriori chiarimenti e rettifiche sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le imprese interessate a

presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali comunicazioni sul sito http://www.comune.lavagna.ge.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. Con le stesse modalità saranno comunicate le date e modalità delle successive sedute pubbliche per la apertura delle offerte con un preavviso di almeno 24 ore e/o lo spostamento di quelle indicate.

1.17.2. Si precisa, ex art. 40 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che salvo quanto sopra indicato, tutte le altre comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal concorrente in sede di offerta. Eventuali modifiche al suddetto indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio appalti del Comune di Lavagna al recapito di cui al precedente punto 1.14.2. Diversamente il Comune declina comunque ogni responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle comunicazioni.

1.17.3. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata all'impresa indicata come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'impresa offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ARTICOLO 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1. L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di LAVAGNA all'indirizzo di cui all'art. 1.11.2 entro e non oltre il termine (data ed ora) indicati all'art. 1.11.1. secondo una delle seguenti modalità: - a mezzo raccomandata; - a mezzo corriere; - mediante consegna a mano.

2.2 La consegna a mano dei plichi va effettuata, esclusivamente, all'Ufficio Protocollo del Comune di LAVAGNA tutti i giorni lavorativi negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio (8.30 – 13.00 da lunedì a sabato) che a richiesta ne rilascerà ricevuta.

2.3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile ed e il termine di ricezione delle offerte rimane perentorio, a pena di esclusione dalla gara, e non sarà preso in considerazione alcun plico pervenuto fuori termine indipendentemente dalla data del timbro postale. A tal fine faranno fede esclusivamente la data ed ora riportate all'acquisizione dall'ufficio protocollo del Comune di Lavagna. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta o integrazione di offerta già presentata.

2.4. Al fine di assicurare la certezza sul contenuto, sulla segretezza e sulla provenienza dell'offerta, i plichi dovranno, a pena di esclusione, essere chiusi ed idoneamente sigillati e recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente al fine di consentirne l'identificazione *[denominazione o*

ragione sociale, codice fiscale o partita IVA] e riportare la dicitura seguente "**OFFERTA GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE IN CORRISPONDENZA DEL PENNELLO P3 – COD. CIG:749384220D**", al fine di consentire l'individuazione della corretta procedura di gara alla quale si intende partecipare. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

2.5. L'integrità dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detti plichi non pervengano regolarmente chiusi e sigillati e vengano quindi esclusi, in quanto la chiusura e la sigillatura assicurano la certezza sul contenuto, sulla segretezza e sulla provenienza dell'offerta.

2.6. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

2.7. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: **Busta n. 1** – *"documentazione amministrativa"*; **Busta n. 2** – "*offerta tecnica"*. Tali buste devono essere a loro volta chiuse e sigillate come sopra indicato. All'esterno delle buste deve essere indicato il nominativo del concorrente, il relativo contenuto (documentazione amministrativa, offerta tecnica) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1. Possono partecipare alla procedura di gara, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4: gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati dall'articolo 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Consorzi:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e)i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

Soggetti non ancora costituiti:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto e le conseguenze di cui all'art. 48, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Reti di imprese e contratti di rete:

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della Legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del D.L. n. 5 del 2009, conv. in Legge n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in Legge n. 122 del 2010, devono dichiarare:

-gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

-le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, in quanto compatibili.

Al fine di rilevare la configurazione assunta dall'aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3.2. I soggetti di cui al precedente punto 3.1, lettere b), d), e), f), g) sono individuati ai fini dell'applicazione del presente disciplinare di gara come operatori economici con idoneità plurisoggettiva.

3.3. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.4. I consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili] del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) della stessa disposizione dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3.5. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.6. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

3.7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento deve essere indicato nell'istanza di ammissione alla gara, mentre la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione deve essere specificata nell'offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

3.8. E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

3.9. I concorrenti sono tenuti a dichiarare (formulario DGUE) se sono o meno una micro, piccola o media impresa, secondo quanto indicato nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/ 361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 maggio 2003.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1. I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 per essere ammessi alla procedura dovranno dimostrare, mediante la presentazione della documentazione richiesta, di essere in possesso, alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria nonché di capacità tecnica-professionale secondo quanto previsto al presente articolo.

4.2. I requisiti di ordine generale sono i seguenti.

4.2.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché possesso degli ulteriori requisiti meglio indicati al successivo punto 4.2.8 ss. ed al successivo art. 5, tra i quali: assenza cause di esclusione di cui all'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, di cui al D.Lgs. 159/2011 o di cui all'art. 1 bis della legge 383/2001; assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nota bene:
Il possesso dei requisiti di ordine generale di seguito indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando il DGUE e per le parti ivi non contemplate da apposita dichiarazione sostitutiva di

certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4.2.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

4.2.3. Si rammenta che per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto e degli altri requisiti di ordine generale deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio. In caso di operatori economici ex art. 45, lett. d), e), f), e g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto e degli altri requisiti di ordine generale deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto facente parte del consorzio o del raggruppamento temporaneo.

4.2.4. *Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*. L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire all'Azienda la compiuta valutazione della sua situazione.

4.2.5 *Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*.

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.2.6 *Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..*

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'Azienda provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

4.2.7 *Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..*

In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le violazioni ad obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si fa rinvio alle Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

In relazione alla dichiarazione di cui alla lettera m del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo punto 5.6. del presente disciplinare.

La stazione appaltante, nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

4.2.8 *Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.*

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi in alcuna delle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, tra le quali quelle di seguito specificate:

a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 286/1998;

b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35

o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;

c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della Legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;

d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la stazione appaltante o il committente quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012.

La stazione appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni sopra specificate.

4.2.9 *Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.*

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

4.2.10 *Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale.*

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;

b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);

c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del R.D. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.2.11 *Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.*

In base all'art. 110, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;

b) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.3. Requisiti di idoneità professionale.

4.3.1. Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di cui al D.Lgs. 59/2010 ed alla L.R 1/2007, per i quali non è ammesso l'avvalimento:

4.3.1.**A) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** *(se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia)* o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. *(se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia)* per le attività oggetto del contratto.

Qualora il soggetto partecipante sia senza configurazione imprenditoriale (ossia non iscritto alla Camera di commercio) deve indicare gli elementi (es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell'attività.

4.3.1.**B) (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo** delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo

Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

4.3.1.**C) requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa al fine del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 in conformità alla L.R. n. 1/2007.**

4.3.2. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, i requisiti di cui al presente punto 4.3.1.A) (e se del caso 4.3.1.B) devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente. Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e nel caso dei requisiti di cui al presente punto 4.3.1.C) i medesimi requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i o dal componente incaricato/i dell'esecuzione dei servizi. Non è ammesso l'avvalimento.

Nota bene:
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di cui al D.Lgs. 59/2010 ed alla L.R. 1/2007, deve essere autocertificato dai concorrenti compilando il DGUE e per le parti ivi non contemplate apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione fotocopio del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria.

4.4.1. Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del relativo allegato XVII, di cui al successivo punto A:

Nota bene:
Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando il DGUE e per le parti ivi non contemplate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4.4.1.**A) possesso di idonee dichiarazioni bancarie,** rese da almeno DUE istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e debitamente datate e sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso delle suddette referenze bancarie, dovrà presentare idonea documentazione costituita da bilanci dell'ultimo triennio, ovvero altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tali requisiti vengono richiesti per garantire l'esecuzione di un servizio pubblico essenziale per la comunità amministrata, da parte di un soggetto di adeguata e comprovata affidabilità e solidità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di consorzi di cooperative previsti dall'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel caso dei consorzi stabili previsti dall'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i requisiti suddetti devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i suddetti requisiti economico finanziari posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, previsti rispettivamente nell'ordine dall'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si fa rinvio al successivo punto 4.7.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come meglio precisato al successivo art. 5. In particolare è richiesto il possesso delle referenze bancarie ed ove occorra in alternativa alle referenze bancarie l'indicazione dei giustificati motivi e dell'idonea documentazione di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In aggiunta per quanto riguarda le dichiarazioni bancarie è richiesta all'interno della Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, la loro produzione in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

4.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale.

4.5.1. Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del relativo allegato XVII, di cui al successivo punto 4.5.1.A)

Nota bene:

Il possesso dei requisiti seguenti di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando il DGUE e per le parti ivi non contemplate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione fotocopio del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4.5.1.**A) i concorrenti devono avere correttamente eseguito i seguenti servizi:**

Aver gestito per almeno una stagione balneare nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile.

Tale requisito viene richiesto per garantire una capacità di servizio idonea ad affrontare le esigenze particolari del territorio caratterizzato da una forte presenza turistica nei mesi estivi come evidenziato nel CSA secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative del committente.

Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di consorzi di cooperative previsti dall'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel caso dei consorzi stabili previsti dall'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i requisiti suddetti devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i suddetti requisiti tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, previsti rispettivamente nell'ordine dall'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si fa rinvio al successivo punto 4.7.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare è richiesta la presentazione di un elenco analitico con l'indicazione della descrizione dei servizi e concessioni, della loro corretta esecuzione, dei periodi di servizio e di eventuali committenti, pubblici o privati, con l'indicazione dei relativi recapiti/sedi, come meglio precisato al successivo art. 5.

4.6. Avvalimento dei requisiti.

4.6.1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, di cui ai precedenti punti 4.4 e 4.5 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

4.6.2. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come meglio precisato al successivo art. 5.2.11.

4.6.3. Non è ammesso l'avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, né per gli altri requisiti aventi un'intrinseca natura soggettiva di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 (combinato disposto artt, 89 comma 1 ed 83 comma 1 lettere b e c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ANAC, parere di precontenzioso n.82 del 23/04/2014, delibera n.120 del 10/02/2016). L'avvalimento non potrà poi essere utilizzato in

relazione agli elementi dell'offerta tecnica per l'attribuzione dei punteggi (ANAC -ex AVCP-, determinazione n.12, 01/08/2012, paragrafo 5).

4.6.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

4.6.5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4.6.6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

4.6.7. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. se i soggetti [impresa o imprese ausiliarie] della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.6.8. In seguito agli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 7, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

4.6.9. La stazione appaltante applica la procedura di cui al precedente comma 8 quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.6.10. La stazione appaltante trasmette all'Anac tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità dei requisiti di altra impresa

4.6.11. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, ma l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4.6.12. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

4.6.13. Si rinvia al successivo art. 5 per la documentazione da allegare

4.7. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva.

4.7.1. Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e devono sussistere i requisiti generali nei termini precisati al punto 4.2.

4.7.2. Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la

partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei termini precisati al punto 4.3.

4.7.3. In merito ai requisiti di *capacità economico-finanziaria* di cui al precedente punto 4.4. si stabilisce che:

- il requisito di cui al punto 4.4.1.A) deve essere posseduto per intero (due dichiarazioni bancarie) almeno dall'impresa individuata quale mandataria capogruppo, mentre tutti gli altri partecipanti al raggruppamento devono produrre almeno una dichiarazione bancaria.
- Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, occorre corrispondenza (coerenza) tra le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di possesso dichiarata di detti requisiti in capo a mandataria e mandante/i. Invece non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

4.7.4. In merito ai requisiti di *capacità tecnica e professionale* di cui al precedente punto 4.5., si stabilisce che i requisiti devono essere posseduti per intero dall'impresa individuata quale mandataria capogruppo, in quanto non sono frazionabili.

4.7.5. In relazione ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale, salvo quanto previsto dal precedente comma, ogni concorrente deve avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la parte della prestazione che intende eseguire.

4.7.6. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

4.7.7. In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

Nota bene: la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto.

4.7.8. In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

4.7.9. Ai sensi di legge, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono essere posseduti dagli stessi, (salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate).

4.7.10. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

4.7.11. Per i consorzi di cooperative sociali i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

5.1. Nel plico dovranno essere contenute le seguenti buste n. 1, e n. 2 confezionate secondo quanto indicato al precedente art. 2.

5.2. All'interno della busta n. 1 "*DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"* dovrà essere inserita la seguente documentazione:

5.2.1. Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni
5.2.2. DGUE
5.2.3. PASSOE
5.2.4. Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC
5.2.5. Cauzione provvisoria
5.2.6. Impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva
5.2.7. Capitolato speciale sottoscritto
5.2.8. Dichiarazioni bancarie
5.2.9. Procura (eventuale)
5.2.10. Documentazione da presentare nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva e di consorzi (eventuale)
5.2.11. Documentazione da presentare nel caso di avvalimento (eventuale)

5.2.12. Documentazione da presentare in caso di concordato preventivo - fallimento (eventuale)

Busta n. 1 *Riportante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"*

5.2.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI

5.2.1.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

(1) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;

(2) se partecipano come impresa singola o in raggruppamento temporaneo di imprese, come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;

(3) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento;

(4) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese di rete, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste dal precedente art. 4.7 anche correlate a quanto richiesto nel successivo art. 5.2.10 del presente disciplinare di gara;

(5) in caso di consorzi di cooperative e stabili (e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica), l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

(6) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti, oppure, qualora soggetto senza configurazione imprenditoriale (ossia non iscritto alla Camera di commercio) l'indicazione degli elementi (es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell'attività;

(7) l'indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004 e, qualora cooperativa sociale, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'albo regionale;

(8) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 dichiarazione circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

(9) il possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa al fine del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 in conformità alla L.R. n. 1/2007;

(10) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383; ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso;

(11) dichiarazione di non incorrere ai sensi della normativa vigente, in alcun divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

(12) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel presente disciplinare al precedente art. 4.2.7.

5.2.1.2. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e: a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice; b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

(13) deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5.2.1.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate come essenziali, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2, si applica la procedura prevista dal successivo art. 5.6;

b) la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha reso le dichiarazioni o le ha rese in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dai precedenti punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.1.4. In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, con riferimento a quanto richiesto nel precedente punto 5.2.1.1 n. (1), e la

procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nell'istanza di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.2.1.5. L'istanza di partecipazione alla gara deve contenere inoltre le seguenti dichiarazioni:

(14) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

(15) di accettare l'eventuale consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;

(16) di avere provveduto a recarsi sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni;

(17) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

(18) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti e delle modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti;

(19) di avere esaminato tutta la documentazione necessaria, il capitolato speciale ed i relativi allegati, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata ed ALLEGA il capitolato speciale debitamente sottoscritto in ogni pagina dal concorrente;

(20) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nelle prestazioni contrattuali, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione delle stesse;

(21) di avere verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto;

(22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nei relativi allegati;

(23) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, nessuno escluso od eccettuato, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

(24) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

(25) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, ed alla successiva gestione, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e la successiva gestione, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

(26) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 s.m.i. nonché a dare immediata comunicazione al Comune di LAVAGNA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Genova della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(27) di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute impartite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 14/07/2011 finalizzate al contrasto delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e di ben conoscere che il Comune di Lavagna è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000 con D.P.R. del 27/03/2017 e pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 100 per il concessionario dovrà essere acquisita la informativa antimafia.

(28) che l'indirizzo PEC indicato nel DGUE è idoneo per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio) e per qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto o dal disciplinare di gara;

(29) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

(30) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputata ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione [non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto];

(31) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE non ancora costituiti, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

5.2.1.6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni di cui al precedente punto 5.2.1.5 sono considerate come dichiarazioni essenziali e la stazione appaltante può pertanto richiederne la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione.

5.2.1.7. Nell'istanza di partecipazione alla gara l'operatore economico che intende concorrere deve produrre una dichiarazione con la quale:

(32) a) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale; (oppure) b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

5.2.1.8. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma 7 non sia resa dall'operatore economico, la stazione appaltante può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla stessa documentazione.

5.2.1.9. Nel caso di cui al precedente comma 5.2.1.7, sub b) l'operatore economico deve specificare nella parte tecnico-qualitativa dell'offerta le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

5.2.1.10. L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la stazione appaltante provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

5.2.1.11. Per la resa delle dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione alla gara gli operatori economici utilizzano preferibilmente il **modello 01 allegato** al presente disciplinare.

5.2.1.12. Tutti gli elementi informativi richiesti nei precedenti punto 5.2.1.1, 5.2.1.2 e 5.2.1.4 possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (è preferibile l'uso dell'allegato modello "01") , fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

5.2.1.13. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'istanza di partecipazione con le connesse autocertificazioni di cui al punto 5.2.1.1., 5.2.1.2 e 5.2.1.4 **(modello 01 parte I)** e le connesse dichiarazioni di cui ai punti 5.2.1.5. e 5.2.1.7 e 5.2.1.8. **(modello 01 parte II)** devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio

5.2.1.14. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già

costituito l'istanza di partecipazione con le connesse dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 **(modello 01 parte II)** deve essere sottoscritta dal solo mandatario in nome e per conto proprio e delle mandanti, ma le connesse autocertificazioni di cui al punto 5.2.1.1., 5.2.1.2 e 5.2.1.4. **(modello 01 parte I)** devono essere rese anche da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio.

5.2.1.15. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le autocertificazioni di cui al punto 5.2.1.1., 5.2.1.2 e 5.2.1.4 **(modello 01 parte I)** devono essere prodotte anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

5.2.1.16 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

5.2.1.17. Poiché la sottoscrizione è elemento essenziale in relazione allo svolgimento della procedura, in quanto esplicativa della volontà dell'operatore economico di partecipare alla gara:

a) in caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico concorrente si applica la procedura di regolarizzazione previste dall'art. 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha sottoscritto l'istanza un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione della sottoscrizione dell'istanza, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.2.1.18. All'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di

copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora la fotocopia del documento di identità o la procura non sia allegate all'istanza, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assumendo tale mancanza come mancanza di un elemento essenziale per la formazione delle dichiarazioni sostitutive. In tale caso è applicata la procedura prevista dall'art. 5.6 e la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la fotocopia o la procura un termine non superiore a dieci giorni per presentarla. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

5.2.2.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano il documento di gara unico europeo (DGUE) - **modello 02 Allegato** - debitamente compilato e sottoscritto secondo le specificazioni previste dal presente art. 5.2.2 e secondo le istruzioni operative per la sua compilazione definite dal Comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016 (rettificato in G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio con circolare 18 luglio 2016, n. 3**) - modello 03 Allegato.**
L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare:
a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 4.3. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., incluso il possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa al fine del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 in conformità alla LR n. 1/2007;
c) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall'art. 4.4. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall'art. 4.5. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I concorrenti sono tenuti a dichiarare (formulario DGUE) se sono o meno una *micro, piccola o media impresa*, secondo quanto indicato nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 maggio 2003.
5.2.2.2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 sono considerate come essenziali per il proseguimento della procedura di gara e, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare resa di una o più delle suindicate dichiarazioni si applica la procedura di regolarizzazione previste dalla disposizione, come regolate dall'art. 5.6 del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o l'ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dalle lettere a), b), c), d) del precedente punto 5.2.2.1, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.2.3. Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

a) integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara;

b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;

c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, delle certificazioni di qualità ed ambientali, previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara;

d) includono le dichiarazioni relative a parte dell'avvalimento.

5.2.2.4. Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano l'istanza di partecipazione possono rappresentare elementi già richiesti nella stessa istanza di partecipazione: tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell'istanza sia nel DGUE, al fine di consentire alla Stazione appaltante a di avere a disposizione un quadro informativo completo.

5.2.2.5. La resa delle dichiarazioni mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) comporta per alcuni requisiti (es. quelli di idoneità professionale in caso di iscrizione a più albi) e per alcune informazioni (es. quelle relative ai rappresentanti dell'operatore economico) la replica della sezione che può essere effettuata nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante nell'allegato modello 02 del presente disciplinare.

5.2.2.6. In merito ai motivi ostativi di cui all'art. 80, comma 1 la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti di cui al precedente art. 4.2.5.

5.2.2.7. La dichiarazione suddetta è resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive l'istanza e il DGUE con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per tutti i soggetti interessati, per quanto a sua conoscenza.

5.2.2.8. La dichiarazione relativa ad altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale da rendersi nella sezione D della Parte III del DGUE è da intendersi riferita ai motivi di esclusione previsti

dall'art. 80, comma 2 e dall'art. 80 comma 5, lettere f), g), h), i), l), m); ed all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste dalla legislazione nazionale e specificate dall'art. 4.2.8. del presente disciplinare è autocertificata nelle dichiarazioni annesse all'istanza di partecipazione di cui al precedente punto 5.2.1.

5.2.2.9. Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere rese nelle sezioni B, C e D della parte IV del DGUE con compilazione delle sole parti relative ai requisiti indicati agli art. 4.4 e 4.5. del presente disciplinare.

5.2.2.10. Nella sezione B della parte IV del DGUE le dichiarazioni relative al possesso delle referenze bancarie o equivalenti come indicato al precedente art. 4.4.1.A) devono essere contenute al punto 6.

5.2.2.11 Le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni di qualità e delle certificazioni sulle norme di gestione ambientale previste dalla sezione D della parte IV del DGUE devono essere rese dall'operatore economico qualora voglia fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.2.2.12. Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nel renderle gli operatori economici devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

5.2.2.13. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio il modello DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere prodotto anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

5.2.2.14. In caso di presenza di una delle cause ostative rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra specificate in relazione alle singole cause ostative a contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici.

5.2.3 – PASSOE

5.2.3.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara allegano il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza, (ora ANAC) generato dal sistema di AVCPASS (previa registrazione e tempestiva richiesta da parte dell'operatore economico).

5.2.3.2. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, il "PASSOE" dovrà essere prodotto per ciascuna impresa partecipante.

5.2.3.3. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il "PASSOE" dovrà essere prodotto sia per il consorzio che per il consorziato per il quale il consorzio concorre.

5.2.3.4. In caso di ricorso all'avvalimento in base all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà produrre anche il PASSOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria.

5.2.3.5. Si precisa infatti che ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto da1 D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS OE" da inserire nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. L'operatore economico che intende partecipare alla gara può acquisire ogni informazione utile in ordine alla gestione del sistema AVCPass e al PASSOE accedendo alle risposte a domande frequenti (FAQ) elaborate dall'Anac in materia, al seguente indirizzo internet http://www.anticorruzione.it.

5.2.3.6. Resta fermo l'obbligo per il concorrente di presentare nella busta n. 1 le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

5.2.3.7. Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e conseguentemente non alleghi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara stessa, la stazione appaltante procederà:

a) a registrare l'operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di PASSOE;

b) ad assegnare all'operatore economico un termine di dieci giorni, entro il quale lo stesso dovrà procedere all'iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.

5.2.3.8. Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara e pertanto la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, pur a fonte dell'iscrizione dell'OE al sistema, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora la stazione appaltante rilevi che l'operatore economico: a) non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione; b) sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione; procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla stazione appaltante di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13 dello stesso decreto.

5.2.4 - RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

5.2.4.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione numero 1300 del 20 dicembre 2017 (*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018)* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio 2018, http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ad093d30a7780422ee5c47adea089c2 e devono quindi **allegare** la ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato mediante pagamento presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati ovvero copia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, oppure ricevuta del pagamento on-line.

5.2.4.2. Il pagamento del contributo, pari ad Euro 140,00 (in base al valore complessivo del contratto di cui al precedente art. 1.7.7 come indicato da ANAC con atto deliberazione n. 1300 del 20/12/2017) deve essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 e seguendo le Istruzioni operative definite dalla stessa Anac (punto 4.2. in particolare), rinvenibili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

5.2.4.3. L'obbligo di pagamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; pertanto il mancato pagamento del contributo

prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, per situazione non sanabile.

5.2.4.4. La stazione appaltante procede al controllo, anche mediante il sistema AVCPass, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5.2.4.5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il documento attestante l'avvenuto versamento del contributo-gare è considerato elemento essenziale, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata presentazione del documento attestativo del versamento si applica la procedura di regolarizzazione prevista dal successivo punto 5.6. (soccorso istruttorio);

b) la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento attestativo del versamento un termine non superiore a dieci giorni, perché sia prodotto lo stesso documento, il quale deve comunque essere riferito al versamento effettuato prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.4.6. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, nonché in caso di consorzio ordinario il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

5.2.5 - CAUZIONE PROVVISORIA

5.2.5.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare una cauzione di Euro 43.311,00 pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto di cui all'art. 1.7.7 (Euro 2.165.550,00), conforme all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da prestarsi, a scelta dell'offerente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Lavagna. In caso di contanti, potrà essere effettuato il relativo versamento presso la Tesoreria comunale BANCA CARIGE SPA – FILIALE DI LAVAGNA, c/c n. 000006697090, codice IBAN: IT 52 C 06175 32010 000006697090. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante come meglio precisato al successivo punto 5.2.6;
- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5.2.5.2. Non saranno ritenute valide le fideiussioni rilasciate da soggetti non abilitati. La fideiussione dovrà in ogni caso prevedere espressamente quanto segue: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.; c. l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; e. l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, le garanzie fidejussorie per l'esecuzione dei contratti a favore del Comune di Lavagna. La mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 93, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5.2.5.3. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5.2.5.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'ammontare della cauzione può essere ridotto delle percentuali ivi indicate, ma in tal caso deve essere resa la apposita dichiarazione.

5.2.5.5. Nel caso di raggruppamento temporaneo per ottenere la riduzione della garanzia cui al precedente punto 5.2.5.4 è necessario che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso siano certificate ed in possesso della dichiarazione di cui al precedente punto 5.2.5.4.

5.2.5.6. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ottenere la riduzione della garanzia cui al precedente punto 5.2.4.4. è necessario che il Consorzio stesso sia certificato ed in possesso della dichiarazione di cui al precedente punto 5.2.4.4.

5.2.5.7. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria se in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo; se in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con espresso riferimento nella fideiussione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la cauzione deve essere intestata al Consorzio.

5.2.5.8. Poiché la garanzia provvisoria è elemento essenziale in relazione allo sviluppo della procedura di gara, a fronte di quanto previsto nei commi precedenti:

a) la sua mancata presentazione quando comunque costituita entro il termine di presentazione delle offerte, la sua incompletezza o la presenza di irregolarità formali comporta la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in

modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.2.5.9. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara non sanabile, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.2.5.10 La stazione appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

5.2.6 - IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AL RILASCIO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

5.2.6.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare la dichiarazione sottoscritta da una imprese bancaria o assicurativa (che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplina le rispettive attività) o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa). Contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune di Lavagna, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5.2.6.2. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve essere prodotto dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con espressa indicazione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere intestata al Consorzio.

5.2.6.3. Si fa rinvio a quanto previsto dal precedente art. 5.2.5 in caso di mancata costituzione o di mancata presentazione dell'impegno del fidejussore rispetto alla esclusione dalla gara ed alla procedura di regolarizzazione.

5.2.6.4. Si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 93 comma 8 circa l'esonero per le microimprese, piccole e medie imprese e relativi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari.

5.2.7. - CAPITOLATO SPECIALE SOTTOSCRITTO

5.2.7.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare il capitolato speciale, sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporanea o consorzio non ancora costituito il capitolato deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Il capitolato può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore nelle pagine precedenti. Nell'ultima pagina deve essere indicata la qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e la dicitura dell'impresa.

Poiché la sottoscrizione del capitolato è elemento indispensabile e essenziale, la sua mancata presentazione, la sua incompletezza o la presenza di irregolarità formali comportano l'applicazione della procedura di regolarizzazione prevista dal punto 5.6. del presente disciplinare;

5.2.8. - DICHIARAZIONI BANCARIE

5.2.8.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare dichiarazioni, da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art.83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., regolarmente datate in data non antecedente alla data di pubblicazione del bando, debitamente sottoscritte dall'Istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto, come specificato all'art. 4.4.1.A).

Il possesso delle referenze bancarie è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti. Pertanto:

a) la mancata allegazione quando comunque rilasciate entro il termine di presentazione delle offerte (comunque in data non antecedente alla pubblicazione del bando), la incompletezza o la presenza di irregolarità formali comportano la applicazione della procedura di regolarizzazione prevista dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha allegato le referenze bancarie anche se costituite entro il termine di presentazione delle offerte (comunque in data non antecedente alla pubblicazione del bando), o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso

del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma, l'operatore economico è escluso dalla gara.

Il mancato rilascio delle referenze bancarie entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o in data antecedente la pubblicazione del bando, costituisce causa di esclusione dalla gara non sanabile, in quanto in violazione dell'obbligo del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

Trova comunque applicazione quanto previsto al precedente art. 4.4.1.A) con rinvio all'allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5.2.9 – PROCURA.

5.2.9.1. Nel caso in cui l'Impresa sia rappresentata dall'institore (artt. 2203 e segg. del Cpc), dal procuratore (artt. 2209 e segg. cpc) o dal procuratore speciale deve essere prodotta la relativa procura, in originale o copia dichiarata conforme all'originale. Si richiama quanto previsto all'art.5.2.1.18.

5.2.10. - DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E DI CONSORZI

5.2.10.1. Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile:

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

a.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

a.2.) dichiarazione in cui si indica il consorziato per i quale il consorzio concorre alla gara (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01); qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

b.1.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

b.2.) dichiarazione circa le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01).

c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

c.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

c.2.) dichiarazione circa le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01).

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

d.1.) dichiarazione resa da ciascun concorrente (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01), attestante:

d.1.1.) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

d.1.2.) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

d.1.3.) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01).

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

e.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e.2.) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

e.3.) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

f.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

(o in alternativa)

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.2.10.2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al precedente comma 1 sono considerati come indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti di cui al comma 1 si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha reso le dichiarazioni o non ha presentato il documento o ha reso le dichiarazioni o il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.2.11. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.

5.2.11.1. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, in base all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve compilare la corrispondente sezione C della Parte II del DGUE (modello 02 allegato), con l'indicazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento.

5.2.11.2. L'operatore economico deve inoltre dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nella stessa dichiarazione l'impresa ausiliaria deve dichiarare di non partecipare alla medesima gara ai sensi dell'art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le suddette dichiarazioni possono essere rese compilando il **modello 04 allegato** al presente disciplinare.

5.2.11.3. La dichiarazione di cui al precedente comma primo periodo è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa, con applicazione della procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo punto 5.5. del presente disciplinare.

5.2.11.4. L'operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento di cui al precedente comma 1, allega all'istanza di partecipazione alla gara anche:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), riportato nel modello 02) allegato **(**parte II sezioni A e B; parte III, parte IV ove pertinente; parte VI).

b) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

5.2.11.5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

5.2.12. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO - FALLIMENTO

5.2.12.1. Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, devono allegare all'istanza di partecipazione l'autorizzazione del tribunale.

5.2.12.2. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, devono allegare all'istanza di partecipazione l'autorizzazione del tribunale rilasciata in base all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora l'Anac abbia stabilito l'obbligo per l'operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all'istanza i documenti

richiesti per gli operatori economici che utilizzano l'avvalimento in base all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.2.12.3. L'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, deve allegare all'istanza l'autorizzazione del giudice delegato. Qualora l'Anac abbia stabilito l'obbligo per l'operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all'istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l'avvalimento in base all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.2.12.4. Tutta la documentazione di cui ai precedenti commi da 1 a 3, a seconda della situazione dell'operatore economico, deve essere inserita nella busta n.1 - documentazione amministrativa.

5.2.12.5. Le dichiarazioni e i documenti di cui i precedenti commi da 1 a 3, a seconda della situazione dell'operatore economico, sono considerati come indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, si applica la procedura di regolarizzazione prevista dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha reso le dichiarazioni o non ha presentato il documento o ha reso le dichiarazioni o il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.3. All'interno della busta n. 2 "*OFFERTA TECNICA*" dovrà essere inserita la seguente documentazione, redatta con le seguenti modalità.

Busta n. 2 *Riportante la dicitura "**OFFERTA TECNICA**"*

5.3.1. L'offerta tecnica consiste in un "Progetto tecnico" che dovrà essere presentato in n. 1 copia cartacea e n. 1 copia su supporto informatico dei relativi file PDF. Il progetto tecnico proposto per l'esecuzione dei servizi in concessione deve tenere conto delle prescrizioni del Capitolato speciale e deve essere rispondente agli elementi di valutazione fissati dal successivo art. 6.

Il progetto tecnico deve quindi essere sviluppato seguendo lo schema e la sequenza degli elementi specificati all'art. 6, **cui si fa integrale rinvio.**

5.3.2. Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare l'offerta tecnica:

- seguendo la sequenza degli elementi di riportati nell'art. 6 del presente disciplinare;
- sviluppando un progetto riferito a tutti gli elementi, che preferibilmente sia complessivamente non superiore a 50 cartelle (dovendosi intendere come "cartella" una facciata singola A4). Ogni facciata deve essere numerata progressivamente;
- utilizzando un carattere non più piccolo del "verdana", in corpo 12, con interlinea singola;
- eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

Le suddette indicazioni non sono prescritte né a pena di esclusione, né a pena del mancato esame delle cartelle eccedenti i limiti quantitativi sopra estesi. Tuttavia può essere un pregio del progetto tecnico proprio la sua capacità di evidenziare con efficacia ed immediatezza i suoi punti caratterizzanti: tale pregio può comportare una valutazione positiva, dunque, in ordine alla maggiore efficacia persuasiva o descrittiva di uno scritto completo ma sintetico, con un contenuto chiaro ma incisivo.

5.3.3. Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nel progetto tecnico e quindi non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Tuttavia sono ammessi allegati tecnici separati descrittivi delle attrezzature utilizzate, dépliant, volantini e modelli riportanti tutto quanto ritenuto necessario per dettagliare il progetto, i quali avendo solo scopo dimostrativo degli elementi indicati nel documento progettuale non daranno luogo a punteggio. Sarà pertanto onere del concorrente riportare nel documento progettuale tutti gli elementi che lo stesso ritenga utile essere oggetto di valutazione dell'offerta, ivi compresi i dati e le informazioni contenuti negli allegati tecnici di cui sopra.

5.3.4. La mancata presentazione degli elementi progettuali relativi ai parametri A3 determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.3.5. La mancata presentazione degli elementi progettuali relativi al parametri A1 e/o A2 in rapporto alla rilevanza della stessa ai fini dell'appalto, determinerà l'automatica esclusione della ditta candidata dalla procedura di gara.

5.3.6. La mancata presentazione degli elementi progettuali relativi ai parametri B1, B2, B3, determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.3.7. Le pagine del progetto tecnico devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di

raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato ancora conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse. In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi. In caso di aggregazione di imprese di rete, la sottoscrizione deve essere effettuata dai soggetti e secondo le modalità precisate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione al precedente punto 5.2.1.16. La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore nelle pagine precedenti. Nell'ultima pagina deve essere indicata la qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e la dicitura dell'impresa.

5.3.8. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, compreso il procuratore, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete come specificato nel precedente punto 5.3.6, oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono **cause di esclusione dalla gara** in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta, tecnica.

5.3.9. Nota bene: per la formulazione dell'offerta tecnica i concorrenti possono utilizzare lo schema contenuto nell'allegato **modello 05 offerta tecnica.**

5.3.10. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti l'esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato speciale), le stesse offerte verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale;

5.3.11 Le proposte contenute nel progetto tecnico di cui all'offerta tecnica qualitativa sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, il Comune committente potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto ed alla decadenza dalla concessione, salvi i maggiori danni e/o spese.

5.3.12. Al Comune Committente è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dal progetto tecnico presentato in sede d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dal Comune committente, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni

previste dal Capitolato speciale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dell'Esecuzione.

5.3.13. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito dell'offerta senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto al Comune alcun prezzo o compenso.

5.3.14. Nella dichiarazione d'offerta tecnica il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro ed i costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione dalla procedura di gara.

5.4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE ALLE DICHIARAZIONI - PRECISAZIONI ULTERIORI.

5.4.1. Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia dichiarata conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5. in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
6. tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

5.4.2. Al fine di evitare l'esclusione dalla gara per eventuali omissioni, si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione dei presenti modelli in ogni loro parte barrando altresì le caselle di fianco alle lettere cui le dichiarazioni si riferiscono.

a) Non è causa di esclusione dalla gara la produzione di un modello differente dai presenti purché in essi siano riprodotte tutte le dichiarazioni previste dai presenti modelli.

b) Qualora vi sia un'opzione dovrà essere barrato unicamente il riquadro corrispondente alla situazione effettiva.

c) Nel caso in cui non vi sia da scegliere un'opzione barrare (se presente) il riquadro a conferma della dichiarazione.

d) Nel caso del concorrente singolo, tutti i documenti di gara dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico.

e) Nel caso in cui venga omesso l'indirizzo PEC e/o nel caso in cui non funzionino regolarmente, la stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità nel caso di ritardi nella trasmissione di eventuali richieste.

5.5. PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.5.1. Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

5.5.2. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

5.5.3. A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

5.5.4. *Situazioni che costituiscono irregolarità non sanabili, nonché elementi e dichiarazioni ai quali non si applica il soccorso istruttorio:* costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.5.5. Alle mancanze, alle incompletezze e alle irregolarità degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non si applicano le disposizioni del soccorso istruttorio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5.5.6. *Cause tassative di esclusione:* nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 83, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le cause di esclusione dalla gara sono specificamente indicate nel presente disciplinare, con esplicita evidenziazione della disposizione dello stesso decreto che prevede l'obbligo prescrittivo in base al quale sono applicate.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

6.1. Indicazioni generali.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che ai sensi del Comma 7 del medesimo articolo, l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

6.2. Criteri di valutazione

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 7, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verranno adottati i seguenti criteri:

6.3. OFFERTA TECNICA max 100 punti su 100

Valutazione dell'offerta tecnica

6.3.1. Per l'offerta tecnica verranno adottati i seguenti pesi:

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA		Punteggio massimo
A) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE DELLA SPIAGGIA		**70**
A1	**ORGANIZZAZIONE GESTIONALE GENERALE**	**25**
A1.a	Numero dipendenti che saranno impiegati a libro matricola Si applicherà la seguente formula: V(i) = ai / amax di cui : V (i) = è il coefficiente iesimo da moltiplicarsi per il punteggio massimo a i = è l'offerta da valutare a max = è l'offerta con il massimo numero di dipendenti	6
A1.b	Titoli di studio di livello superiore, i diplomi e gli attestati di partecipazione a corsi o altre certificazioni similari, rilasciati da istituti di istruzione e/o enti di formazione professionale, valutabili solo se riferiti: a titolari o amministratori delle imprese partecipanti;	4

	alle persone fisiche “proponenti”; Titoli di studio e titoli di formazione in materie attinenti ai servizi turistico-ricettivi e della balneazione: max. 4 punti di cui: - max punti 2 per titoli di studio (1 punto per ogni titolo) - max punti 2 per altri titoli (1 punto per ogni titolo)	
A1.c	Qualità della conduzione dei servizi essenziali alla balneazione, con specificazione delle soluzioni organizzative e tecniche che si intendono adottare, le modalità di fruizione da parte del pubblico ed ogni altro aspetto che il proponente consideri significativo per lo svolgimento dei servizi, ad es. accessibilità, pulizia, sorveglianza e guardiania, ecc.:	15
A2	**ARREDI ED ATTREZZATURE**	**25**
A2.a	Migliore qualità e classe energetica delle attrezzature	5
A2.b	Installazione di dispositivi volti al risparmio idrico (temporizzatori, riduttori di flusso ecc.)	5
A2.c	Attrezzature e/o impianti di facile rimozione, realizzati con materiali ecocompatibili/ecosostenibili che – compatibilmente con le condizioni dell’arenile ed in coerenza con la destinazione della spiaggia - il gestore pone a disposizione del pubblico (gratuitamente e/o a pagamento)	5
A2.d	Tavoli, sedie, sdraio, ombrelloni, fioriere, contenitori per la raccolta differenziata, recinzioni ecc. plastica seconda vita o materiali riciclati	5
A2.e	Migliore qualità e valore estetico tavoli, sedie, sdraio, ombrelloni, fioriere, contenitori per la raccolta differenziata, recinzioni ecc. plastica seconda vita o materiali riciclati	5
A3	**INIZIATIVE ULTERIORI A FAVORE DELL'UTENZA**	**20**
A3.a	Eventuali iniziative che il concorrente si impegni ad assumere attraverso la propria organizzazione d’impresa e/o con la collaborazione a qualsiasi titolo di altri operatori convenzionati, per mettere a disposizione del pubblico particolari forme di intrattenimento o di servizi alla persona, in coerenza con la destinazione della spiaggia, ad es. attrezzature ludiche per bambini, booksharing, organizzazione di eventi, organizzazione di corsi per attività sportive legate al mare, anche attraverso il coinvolgimento di altri prestatori convenzionati: lezioni di nuoto, snorkeling, surf, ecc	10
A.3.b	Eventuali investimenti in attrezzature e/o impianti di minimo impatto e facile rimozione, che compatibilmente con le condizioni dell’arenile ed in coerenza con la destinazione della spiaggia - il gestore ponga a disposizione del pubblico (gratuitamente e/o a pagamento) al fine di ampliare le forme di fruizione dell’arenile, la capacità di attrazione della spiaggia libera attrezzata e la soddisfazione da parte del pubblico e soprattutto ottenere la qualifica di spiaggia “lilla”, ad es. soluzioni volte a migliorare l’accessibilità e la fruizione dell’arenile da parte di soggetti diversamente abili (es. sedie job, lettini e passerelle che soddisfino i requisiti della cd. spiaggia Lilla ecc.), ecc.	10

B) SERVIZI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE SPIAGGE LIBERE CONFINANTI		**30**
B1	**PULIZIA SPIAGGE LIBERE**	**10**
	Pulizia giornaliera delle spiagge libere confinanti con l'area della spiaggia libera attrezzata (ivi compreso lo svuotamento dei cestini). 1 punto ogni 50 metri lineari di spiaggia libera pulita fino ad un massimo di 500 metri lineari.	
B2	**SOCCORSO ASSISTENZA SPIAGGE LIBERE**	**15**
	Servizio di soccorso e assistenza bagnanti aggiuntivo sulle spiagge libere confinanti con l'area della spiaggia libera attrezzata 7,5 punti per ogni postazione completa gestita ed attrezzata in conformità alla vigente ordinanza di sicurezza balneare, da collocare sulla spiaggia (massimo 2 postazioni)	
B3	**FORNITURE ULTERIORI**	**5**
B3.a	Installazione di un defibrillatore garantendo l'impiego di personale abilitato al suo utilizzo	1
B3.b	Fornitura al Comune di batterie complete di cestini per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro e lattine, secco residuo) da posizionare sulle litorale libero (0,5 punti per ogni batteria completa fino ad un massimo di 2 punti)	2
B3.c	Fornitura al Comune di attrezzature aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Comune da posizionare sulla spiaggia libera accessibile ai disabili, attrezzature di cui il gestore ha l'onere di gestione e custodia (1 punto per ogni postazione completa di due lettini e un ombrellone, fino ad un massimo di 2 punti)	2

6.3.2. Fermo restando che i punteggi verranno assegnati ad esclusivo e insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, sulla base dei giudizi di ciascun commissario, si precisa che laddove ogni singolo sub-parametro sia riconducibile a dati oggettivi, l'assegnazione del punteggio avverrà in maniera oggettiva, negli altri casi avverrà discrezionalmente. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Tali giudizi con il relativo coefficiente numerico saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	CRITERI METODOLOGICI
NULLO INSUFFICIENTE	**0**	Trattazione mancante (salvo esclusione nei casi stabiliti) o insufficiente
APPENA SUFFICIENTE	**0,1**	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.

PARZIALMENTE ADEGUATO	**0,25**	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	**0,5**	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	**0,75**	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	**1**	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l'esclusione del candidato qualora il parametro risulti "obbligatorio".

In particolare si procederà come segue: attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso fra zero ed 1 in base alla tabella sopra estesa, per ogni subparametro;

- determinazione, per ogni offerta, della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola, con arrotondamento in difetto o eccesso se la terza cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque);
- trasformazione delle suddette medie in coefficienti definitivi V(a)i attribuendo all'offerta che ha ottenuto la media più alta il valore di uno e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate;
- moltiplicazione dei coefficienti come sopra determinati per il subpeso attribuito a ciascun sub parametro di valutazione.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, co 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto del successivo art. 216, co. 13 la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzeranno la Banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

7.2. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente art. 4 è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7.3. In merito al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti in sede di verifica saranno invitati ad inserire nel sistema AVCPASS, su indicazione della stazione appaltante , i seguenti mezzi di prova di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare, con esclusione di quelli verificabili d'ufficio, se non disponibili direttamente tramite le banche dati nel sistema AVCPass, e qualora non siano acquisibili

1. bilanci dell'ultimo triennio 2015-2017 anche qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti:

- per le società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: copie dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 ss c.civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;
- per le imprese individuali, le società di persone e gli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: copia delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione;

2. dichiarazione firmata Collegio Sindacale o Revisore Contabile o Società di revisione contenente il fatturato globale annuo per ciascun anno del triennio 2015-2017.

7.4. In merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti in sede di verifica saranno invitati ad inserire nel sistema AVCPass, su indicazione della stazione appaltante , i seguenti mezzi di prova di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare, con esclusione di quelli verificabili d'ufficio, se non disponibili direttamente tramite le banche dati nel sistema AVCPass, e qualora non siano acquisibili

1. copia di concessioni demaniali marittime o autorizzazioni ex art. 45bis dai quali si evince la gestione di stabilimento balneare o spiaggia libera attrezzata;

7.5. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti suddetti, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei termini e con riferimento alla procedura disciplinata dal punto 5.6. del presente disciplinare.

7.6. Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente punto 7.5. e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara

ARTICOLO 8- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

8.1. La gara avrà inizio il giorno ed all'indirizzo di cui all'art. 1.11.4.

8.2. Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da un Seggio di Gara costituito a norma di legge dal Dirigente dell'Ufficio Ambiente, Demanio Marittimo e Patrimonio, che lo presiede, oltre due testimoni idonei ai sensi di legge e un segretario verbalizzante.

8.3. Il seggio di gara procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica. Il seggio di gara procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità.

8.4. Qualora il seggio di gara competente alle operazioni di ammissione, svolgendo le operazioni di cui al precedente comma 3, rilevi per un operatore economico che:

a) le buste contenute all'interno del plico generale non recano la dicitura che ne consente l'identificazione (busta n.1, busta n.2), procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte;

b) manchino: la busta n. 1 oppure la busta n. 2, procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto, rispettivamente: non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta; risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta (l'esclusione non verrà

comminata solo se il concorrente in questione è l'unico concorrente partecipante alla gara). Tuttavia si precisa che non verrà comminata l'esclusione laddove l'operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta all'interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta n. 1.

Inoltre l'utilizzo di buste per il confezionamento dei plichi tali da permettere la lettura dei dati riportati nei documenti stessi costituisce causa insanabile di esclusione dalla gara in quanto determinante la violazione del principio di segretezza delle offerte.

8.5. Il seggio di gara procede in seduta pubblica all'apertura della busta n.1 per ciascun operatore economico, verificando:

a) la presenza dell'istanza di partecipazione;

b) la presenza dei documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare;

c) la presenza dei documenti complementari richiesti dal bando e dal presente disciplinare.

8.6. Il seggio di gara procede, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto competente alle operazioni di ammissione deve procedere a rimuoverla, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.

8.7. Il seggio di gara esaminerà la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal bando e dal disciplinare di gara, ma qualora rilevi la mancanza, l'incompletezza o irregolarità formali di una o più dichiarazioni o di uno o più documenti riferiti all'operatore economico, procede ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio. Si rinvia all'art. 5.6 sul soccorso istruttorio.

8.8. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8.9. Il seggio di gara procederà inoltre a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. concorrono, non abbiamo presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, il consorzio ed il consorziato; a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

8.10. A conclusione di questa fase di verifica, il seggio di gara procede sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (Busta n. 2) al fine di prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara. Gli

atti vengono quindi trasmessi per il tramite del Responsabile del Procedimento, alla Commissione giudicatrice, composta da tre esperti nominata nei tempi e modi stabiliti dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che in una o più sedute riservate, avvalendosi eventualmente delle modalità di lavoro a distanza di cui al comma 2 dell'art. 77 cit., procederà all'assegnazione dei punteggi conseguiti dalle offerte tecniche, applicando i criteri di cui all'art. 6.

8.11. A conclusione di questa fase il Presidente del seggio di gara procede, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi conseguiti dalle offerte tecniche ed alla formulazione della graduatoria di merito.

8.12. La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

8.13. L'esito della gara sarà quindi comunicato al Responsabile Unico del Procedimento il quale può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala.

8.14. Una volta approvata la proposta di aggiudicazione da parte della C.U.C., l'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

8.15. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

9.1. Il seggio di gara al termine dei lavori, emana una proposta di aggiudicazione. L'aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autocertificazioni in merito ai motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti, prioritariamente tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS.

9.2 Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Anac e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

9.3. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche suddette agli altri partecipanti alla procedura.

ARTICOLO 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

10.1. Gli offerenti resteranno vincolati alle proprie offerte per giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10.2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

10.3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10.4. Trattandosi di servizio pubblico indispensabile a tutela della sicurezza della balneazione e della manutenzione del litorale, il Comune si riserva la facoltà di non attendere il decorso del predetto termine e di richiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza delle prestazioni anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna anticipata, sotto riserva di legge, dei servizi. ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

10.5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che si potrà quindi aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

10.6. Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e che quindi il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve disporre di firma digitale valida e certificata a termini di legge.

10.7. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al regolare esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quindi all'assenza delle cause previste dalla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 e s.m.i., eventualmente anche con le modalità di cui al D.Lgs. 190/2012, tenendo conto del combinato disposto del DPR 27/03/2017 (scioglimento del Comune di Lavagna ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000), e degli artt. 67 e 100 del D.Lgs. 159/2011.

10.8. Tutte le spese contrattuali (diritti di rogito, imposta di bollo e registro) sono a carico dell'aggiudicatario.

10.9. L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 73, c. 4 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

10.10. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

10.11. Il Comune, si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

10.12. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

10.13. Data la particolarità della sub concessione demaniale marittima, non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 12- ACCESSO AGLI ATTI.

12.1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso è differito in relazione: all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; alle offerte, fino all'aggiudicazione; al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

12.2 È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. Si fa comunque integrale rinvio all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 13- TUTELA DEI DATI PERSONALI.

13.1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

ARTICOLO 14 - NORME FINALI

14.1. Il presente disciplinare non prevede l'applicazione della clausola compromissoria. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applicano gli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono rimesse al competente Foro di Genova.

14.2. Organo competente per eventuali procedure di ricorso: T.A.R. per la Liguria - VIA DEI MILLE, 9 - 16147 Genova (GE). Sito internet www.giustiziaamministrativa.it - Termine per le procedure di ricorso: 30

giorni e/o termini meglio previsti ai sensi del Dlgs. 104/2010; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

14.3. Tutti gli importi si intendo IVA esclusa.

14.4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nel bando di gara valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quelle contenute nel R.D. 827/24, per quanto ancora applicabili, nonché le norme vigenti in materia.

Lavagna, 01.06.2018

Il Dirigente del Settore Servizi Generali e P.M.
C.U.C. Accordo Consortile Lavagna-Cogorno-Monterosso al Mare
Dott. Fabio Terrile